

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 149/2008 DELLA COMMISSIONE

del 29 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, l'articolo 21, paragrafo 1 e l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre definire gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005, poiché tale definizione costituisce una condizione per l'applicazione dei capi II, III e V di detto regolamento.
- (2) L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 deve comprendere, per i prodotti indicati nell'allegato I di detto regolamento, i livelli massimi di residui (LMR) previsti dalla direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), dalla direttiva 86/363/CEE del 24 luglio

1986 che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3) e dalla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), tenendo conto dei criteri menzionati all'articolo 14, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 396/2005.

(3) In base all'articolo 22, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005, l'allegato III di tale regolamento deve stabilire gli LMR provvisori per le sostanze attive per le quali non sia ancora stata adottata una decisione sull'inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5). Nella definizione di questi LMR, vanno presi in considerazione gli altri LMR che figurano nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE del Consiglio (6) e gli LMR nazionali non ancora armonizzati. Questi LMR devono soddisfare determinate prescrizioni.

- (4) L'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 396/2005 prevede anche che l'allegato III contenga altre categorie di LMR, tra cui quelli relativi ai nuovi prodotti agricoli indicati nell'allegato I del regolamento, per i quali non è fissato un LMR nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.

(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 3).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/73/CE della Commissione (GU L 329 del 14.12.2007, pag. 40).

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE della Commissione (GU L 243 del 18.9.2007, pag. 61).

(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/73/CE.

(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/76/CE della Commissione (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 100).

(6) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/57/CE.